

PM/cc



Biblioteca Universitaria
di
BOLOGNA

Prot. N. 1063 Pos. N. 9.2

Allegati 1

OGGETTO: Riproduzioni.

Bologna, **- 5 SET. 1983**

A/ la MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA

Prof. Hartmut Hoffmann

Ludwigstrasse, 16

MUNCHEN

Risposta al foglio del

Direz. Gen. Divis.

N. di Pos. N. di Prot.

In riferimento alla Sua lettera del 19.8.83, non essendo certi della identificazione del codice da Lei richiesto, Le inviamo la descrizione del ms. 1084 di questa Biblioteca, coma appare in: L. FRATI Indice dei codici latini della R. Biblioteca Universitaria di Bologna. Firenze, 1909, p. 306

BUB ms. 1084 "Missale iuxta ritum Gallicanae Ecclesiae".

In fine: "Francisci Sasseti Thomae filii civis florentini".

Membr., sec.XII, mm. 295 X 205, di carte 184 n.n., con bellissime lettere miniate, alcune delle quali occupano un'intera pag., leg. m. pelle.

(Antica segnatura: Cod. n. 81 il 2^{do} Aula II.A)

Il costo della riproduzione in microfilm positivo è circa di L. 27600, esclusa IVA e spese di spedizione.

Restiamo in attesa di una lettera di conferma della Sua precedente richiesta, nella quale sia specificato anche l'uso cui le riproduzioni di detto codice saranno adibite. Qualora esse dovessero essere usate a scopo editoriale, La preghiamo di volerci richiedere la necessaria autorizzazione, prevista dal Regolamento organico delle Biblioteche pubbliche statali. A tal fine alleghiamo copia dell'art. 70 relativo alle riproduzioni.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE REGGENTE

Gabriella Martelli
(D.ssa Gabriella Martelli)

E) RIPRODUZIONI

Art. 69.

L'autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici, materiale librario o documentario conservato nelle biblioteche pubbliche statali è data, su richiesta degli interessati, dai direttori delle biblioteche stesse, con l'osservanza delle necessarie cautele.

Art. 70.

L'autorizzazione ad eseguire, a scopo editoriale, con procedimenti tecnici, la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri comuni è data, salve le disposizioni vigenti sui diritti d'autore, dal direttore della biblioteca, a condizione che vengano rilasciati alla biblioteca da due a cinque esemplari dell'edizione.

Per quello che riguarda i manoscritti e i cimeli, l'autorizzazione ad eseguire a scopo editoriale la riproduzione integrale o di parti sostanziali, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sui diritti di autore, è data dal Ministero della pubblica istruzione, su motivato parere del direttore della biblioteca e sentito il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Con la medesima procedura le biblioteche potranno, al fine della diffusione della cultura, promuovere la pubblicazione in facsimile di manoscritti o di edizioni di particolare pregio.

Art. 71.

Salve le già citate disposizioni sul diritto d'autore e quelle sul deposito obbligatorio degli stampati, il concessionario delle riproduzioni per gli scopi di cui al precedente art. 70 deve rilasciare alla biblioteca il negativo della riproduzione eseguita e da due a dieci esemplari della edizione, secondo che sarà stabilito all'atto della concessione.

Art. 72.

Per i cittadini e gli studiosi stranieri la concessione prevista dagli articoli 69 e 70 deve intendersi limitata ai soli casi in cui la materia oggetto di tali articoli sia regolata sulla base della reciprocità con i paesi ai quali essi appartengono.

Art. 73.

Le richieste di riproduzione d'interi fondi o gruppi di manoscritti o di materiale comunque soggetto a tutela prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, saranno sottoposte al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Art. 74.

Il direttore della biblioteca può negare il permesso di riproduzione nei casi in cui il materiale librario, per il suo importante stato di conservazione, soffrirebbe danno dalle operazioni di riproduzione, e nei casi in cui vi si oppongano altri gravi impedimenti.

Quando la biblioteca sia in possesso del negativo della riproduzione richiesta, il direttore può esigere che la riproduzione sia tratta dal negativo stesso.

Contro il diniego del direttore della biblioteca è ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 75.

E' fatto obbligo al direttore della biblioteca cui il materiale appartiene di esigere e controllare, in ogni caso, che durante l'intero procedimento di riproduzione siano scrupolosamente osservate tutte le cautele necessarie per evitare deterioramenti delle opere delle quali si esegue la riproduzione.

Art. 76.

Il direttore della biblioteca trasmette al Ministero, alla fine di ogni anno finanziario, l'elenco delle concessioni date e di quelle rifiutate.

F) PRESTITO

Art. 77.

E' consentito, nell'interesse degli studi, il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche statali, con le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli 78, 79 e 80.

Bologna

gleichmäßig, präzise Hand
ungewöhnl. feilbrenn. Linien
wenige Ligaturen + Verzier
~~bei~~ gewöhnl. nün at, gelyunt. 13

ander bl. 43-3 ut, ct, et, omni & cetera

Capitel mit ca. 1400 bis 1500, darunter werden D!
mit e ca. 1400, end. ac (gelyunt. in f. 1400)

m̄ a n r S-leop n r q' g v i - e -

Hauptland →
(Rückseite
ander Hand)

M A R I P T I N E V L C Q F H G D

h x p & t̄ b; n s p & et m̄
e